



Comunità della Valle di Cembra PROVINCIA DI TRENTO



ALLEGATO 3

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI PERIODO 1 MARZO 2023 – 28 FEBBRAIO 2026 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI FINO AL 28 FEBBRAIO 2028 AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 Premessa

1. La Comunità della Valle di Cembra (**di seguito Comunità**) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità garantisce da alcuni anni, in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari un servizio di abitare accompagnato per adulti a favore di cittadini residenti nella Comunità della Valle di Cembra e/o in carico all'Unità Operativa di Psichiatria dell'ambito Ovest. Il contratto è in scadenza ed è pertanto necessario procedere a nuovo affidamento del servizio.
4. Gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento" recano rispettivamente "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio- assistenziali" e "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali". In applicazione del sopraccitato allegato A, è stata svolta un'analisi sulle modalità più opportune di affidamento dell'incarico in oggetto, il cui esito porta ad individuare il contributo quale

modalità più adatta di affidamento/finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili: il ruolo predominante del territorio, le connessioni create al fine di garantire l'inclusione sociale delle persone e favorirne l'implementazione delle competenze relazionali, il conseguente governo non esclusivo delle attività da parte della Comunità, sono le motivazioni che supportano tale scelta.

5. L'allegato A delle Linee Guida sopra menzionate inquadrano lo strumento del contributo tra le procedure "collaborative" nei confronti degli ETS, definendo lo stesso come "trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno di attività/progetti, gestiti da soggetti privati che perseguono un interesse generale".
6. L'art. 20 Accreditamento, Sezione II "Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi" della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede l'accREDITamento degli operatori quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali.
7. La deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto.
8. Con decreto del Presidente della Comunità n. 68 di data 21/12/2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art.36 bis della L.P. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato 3 al citato decreto).
9. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente Bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2

Oggetto, destinatari intervento e attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art 12 della legge 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.P. 13/2007 a copertura delle spese relative alla gestione del servizio "Abitare accompagnato per adulti", di cui al punto 2.1 del Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali.

2. Il servizio “**abitare accompagnato per adulti**”, laddove per adulti sono considerate le persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, è un servizio residenziale finalizzato a sviluppare e promuovere le capacità di vita autonoma di persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, attraverso l’accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e di potenziamento di competenze personali, relazionali e sociali. Il servizio è reso sia a favore di utenti di genere femminile che di genere maschile.
3. I destinatari del servizio sono persone adulte o nuclei familiari di età compresa tra 18 e 64 anni:
 - persone in condizioni di disagio abitativo con particolare riferimento a condizioni di emergenza;
 - persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso di crescita verso l’autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività della vita quotidiana;
 - persone che necessitano di protezione sociale;
 - persone che hanno seguito un percorso all’interno di altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.

In un’ottica di reciproca solidarietà il servizio può accogliere destinatari diversi (es. persone con più di 64 anni, persone con disabilità).

4. Le attività previste dal servizio sono dirette all’educazione e all’accompagnamento all’autonomia di persone fragili.
5. La Comunità non dispone degli spazi presso cui collocare il servizio di abitare accompagnato per adulti che devono pertanto essere messi a disposizione dal soggetto gestore.
6. L’attività finanziata prevede l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati all’art. 13, co. 2 del presente Bando di cui il beneficiario del contributo risulterà incaricato anche in virtù della conclusione dell’accordo ex art. 3 comma 2 della LP 13/2007.
7. la Comunità garantisce da alcuni anni, in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, attraverso affidamento a terzi, un servizio residenziale di abitare accompagnato per adulti in grado di accogliere mediamente 6 persone con la possibilità di accogliere fino a 7 persone. Le ore di presenza degli operatori sono dal lunedì al giovedì dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e dalle 14:30 alle 21:30, dal venerdì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 21:30 per un totale di 90 ore settimanali (comprehensive di coordinamento). Il Soggetto Gestore dovrà assicurare, a garanzia della continuità assistenziale la copertura del servizio in essere oltre alla copertura della fascia oraria dalle 11:00 alle 14:30 per almeno 8 settimane annue.

Art. 3 Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre presumibilmente dal 1 marzo 2023 e termina il 28 febbraio 2026, rinnovabile per ulteriori due annualità fino al 28 febbraio 2028. E' fatta inoltre salva la possibilità di proroga del contratto per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle attività di selezione del contraente.
2. L'importo complessivo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, è pari a € 423.500,00 (quattrocentoventitremilacinquecento/euro), di cui € 231.000,00 (duecentotrentunomila/euro) per il periodo certo (01.03.2023-28.02.2026), così articolato sulle tre annualità:
 - 1 marzo 2023 – 29 febbraio 2024: € 77.000,00;
 - 1 marzo 2024 – 28 febbraio 2025: € 77.000,00;
 - 1 marzo 2025 – 28 febbraio 2026: € 77.000,00;.
3. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.
4. qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 28 febbraio 2023, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;
5. Si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
6. Il contributo è relativo alla copertura delle spese riferite alle persone residenti nel territorio della Comunità della Valle di Cembra e/o in carico all'Unità Operativa di Psichiatria.
7. L'accesso al Servizio sarà quindi possibile anche per le persone di altre Comunità, la titolarità della presa in carico resta di competenza dei servizi invianti.
8. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

Art. 4 Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso per la tipologia di servizio oggetto del contributo:
 - dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per l' "Area età adulta – ambito residenziale"
 - oppure,
 - dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per l' "Area età adulta – ambito residenziale", congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione ed accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in Provincia di Trento per l' "Area età adulta – ambito residenziale" entro il termine del 31 dicembre 2021.
2. Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
 - b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi oppure possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento temporanei (congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione ed accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in Provincia di Trento entro il termine del 31 dicembre 2021) ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, (di seguito Regolamento), per l'aggregazione funzionale e ambito dei servizi attivati indicati al precedente articolo 4;
 - c) disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio dell'esecuzione di una struttura idonea ad accogliere il servizio di abitare accompagnato per adulti o impegno ad averne una dalla data di inizio del servizio oggetto della Convenzione. La comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti la possibilità di avere la

disponibilità dell'immobile. Dovrà essere indicata inoltre la capienza massima di persone ammesse contemporaneamente presso la struttura.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 6 Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e 5. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
 - c) una forma associativa anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
 - b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
 - c) obiettivi;
 - d) durata;
 - e) forma della collaborazione.

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio socio-assistenziale della Comunità **entro il giorno 18 gennaio 2023**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:
 - a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC: comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI- documentazione riservata";
 - b) con consegna a mano, presso l'ufficio segreteria della Comunità della Valle di Cembra, piazza San Rocco n. 9 – Cembra Lisignago. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI".
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità e pubblicati sul sito web <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.
3. Alla domanda di contributo (allegato 3.1 del presente Bando) deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>:
 - a) dichiarazione sostitutiva sul possesso requisiti di partecipazione (allegato 3.2 del presente Bando);
 - b) eventuale dichiarazione di intenti, in carta semplice, di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 2;
 - c) proposta di progetto, ripartito in n. 7 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 12, congiuntamente al relativo piano finanziario;

d) eventuale copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 8 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.

Art. 9 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio socio assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it. Le richieste chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità.

Art. 10 Individuazione responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 11 Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste.
2. Il Responsabile del procedimento valuta la documentazione pervenuta e dichiara, in seduta pubblica, l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo, secondo quanto previsto all'art. 8.
3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. I lavori della Commissione di cui al comma 3 dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.
5. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata sul sito web <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>.
6. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
7. Il Responsabile del procedimento verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, richiedendo al soggetto proponente che otterrà il punteggio più alto di presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, la prova del possesso dei requisiti dichiarati e comunicando all'interessato l'esito delle verifiche. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.
8. Nel caso in cui la domanda venga rigettata, il Responsabile del procedimento procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto che segue in graduatoria, comunicandone l'esito all'interessato.
9. La Comunità, all'esito dei controlli di cui sopra e comunque entro il termine di 40 giorni (salvo sospensione dei termini del procedimento per esigenze istruttorie), invita il soggetto proponente alla stipula della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 della L.p. 13/2007,

individuandone i contenuti definitivi e valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 12 Criteri di valutazione delle domande di contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri, e modalità contenuti nell'Allegato 3.3 al presente Bando.

Art. 13 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente Bando (Allegato 3.4) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 11, comma 9.
2. La Convenzione indica:
 - a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo, a cui si rimanda: Articolo 1 (Oggetto e destinatari del Servizio) Art. 4 (Struttura) Art. 5 (Finalità perseguite) Art. 6 (Attività) Art. 7 (Titolarità della presa in carico) Art. 8 (Modalità di accesso) Art. 9 (Piano Individualizzato) Art. 10 (Durata e conclusione del progetto) Art. 11 (Personale) Art. 13 (Trattamento e requisiti del personale) Art. 16 (Durata della Convenzione) Art. 22 (Obblighi del Soggetto gestore) Art. 26 (Decadenza, rinuncia e revoca del contributo);
 - b) l'obbligo di mettere a disposizione la struttura sede del servizio di abitare accompagnato per adulti, nonché l'impegno di garantire la stessa, o analoga con i requisiti richiesti, per tutta la durata della Convenzione;
 - c) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - d) gli obblighi della Comunità;
 - e) le modalità di liquidazione del contributo;
 - f) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
 - g) le vicende soggettive dell'assegnatario;
 - h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;

- i) il trattamento dei dati personali.
- 3. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché regolarmente contenuto in forma scritta, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 4 della Convenzione, allegata al presente Bando. La struttura o altra analoga, purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.
- 4. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.
- 5. Come previsto dall'art. 12 della Convenzione, allegata al presente Bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con le persone, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente Bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
- 6. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 26 della Convenzione, allegata al presente Bando.
- 7. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 27 della Convenzione allegata al presente Bando.

Art. 14 Spese ammissibili e non ammissibili

- 1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente Bando.
- 2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 28 febbraio 2026 o fino al 28 febbraio 2028 se il progetto viene rinnovato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
- 3. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

4. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione finale del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026 e se il progetto viene rinnovato fino al 28 febbraio 2028, non oltre il 30 giugno 2028.
5. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

6. **Spese ammissibili:**

A. Spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, di assistenza, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza e dell'organizzazione del servizio;
- b) spese per volontari e giovani in servizio civile: sono ammessi i rimborsi spesa per attività svolta da volontari, i compensi ai giovani in servizio civile e gli eventuali oneri assicurativi relativi; nella sezione entrate del rendiconto va esposto l'eventuale rimborso erogato dalla Provincia e da altri soggetti per i giovani in servizio civile;
- c) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- d) spese per vitto;
- e) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- f) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per la gestione dell'automezzo, spese per i trasporti, ecc.);
- g) spese per l'acquisto dei beni di facile consumo necessari per l'espletamento dell'attività (incluse le licenze d'uso per software). In tal caso i beni devono avere costo unitario inferiore ad euro 516,46 (iva esclusa);

B. Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C. Spese generali:

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 10% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A) e alle spese per l'immobile di cui alla precedente lettera B)

7. Spese non ammissibili:

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente Bando o non puntualmente identificate nel piano finanziario;
- i costi già finanziati attraverso altre fonti;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- i costi relativi a beni aventi costo unitario uguale o superiore ad euro 516,46 (IVA esclusa);
- l'I.V.A. in detrazione;
- gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni ...;
- le spese per buffet, feste, rappresentanza;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività;
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto.

Art. 15 Determinazione del contributo effettivo

1. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pertanto pari alla differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando il limite dell'importo massimo individuato del contributo. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al precedente articolo 3, comma 2, dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio.
2. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

Art. 16 Contitolarità trattamento dei dati

1. Il Soggetto gestore è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a

conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.

2. Il Soggetto gestore è tenuto al rispetto dei dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018.
3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il Soggetto gestore sono Contitolari del trattamento dei dati che verranno acquisiti per lo svolgimento del servizio. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo, allegato 3.5 del presente Bando, sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 17 Trattamento dati

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali e giudiziari raccolti saranno trattati dal Servizio socio-assistenziale della Comunità Della Valle di Cembra, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente per gli adempimenti correlati alla procedura finalizzata all'affidamento dei servizi socio-assistenziali di cui al presente Bando e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione della medesima, esclusivamente nell'ambito del Servizio per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di affidamento di servizi ed in particolare ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 23/90 e dalla L.P. 2/2016, per quanto applicabile.
2. I dati non saranno comunicati ad alcuno, se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di cui al presente Bando.
4. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra.
5. Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra, con sede a Cembra in Piazza San Rocco n. 9 (e-mail protocollo@comunita.valledicembra.tn.it, sito internet <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei

Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

6. L'interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003; l'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Ufficio Segreteria della Comunità della Valle di Cembra.
7. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti possono essere comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, ad INPS, INAIL, alla CCIAA, all'Agenzia del Lavoro, agli Uffici del Casellario Giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente).
8. I dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento oltre che, se diversi dal precedente, dagli incaricati all'uopo nominati.
9. In caso di contenzioso legale i dati saranno comunicati al Legale ed al broker della Comunità, nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento.
10. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
11. I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (la pubblicazione su Internet equivale a diffusione all'estero).
12. I dati sono conosciuti anche dai Responsabili e dagli incaricati del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali e Organizzazione, del Servizio Socio-Assistenziale e del Servizio Finanziario della Comunità.
13. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
14. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione al presente Bando e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti in termini di legge.
15. I diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 18 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it.
2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>.

Cembra Lisignago, _____

Il Presidente

Comunità della Val di Cembra

Allegati:

- all.to 3.1 - domanda di partecipazione;
- all.to 3.2 – dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione e possesso requisiti;
- all.to 3.3 – modalità e criteri di valutazione dei progetti;
- all.to 3.4 – schema di Convenzione;
- all.to 3.5 – Contitolarità trattamento dati.